

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che esso può risultare violato da un unico comportamento tanto per l'oggetto anticoncorrenziale quanto per l'effetto anticoncorrenziale dello stesso, considerati entrambi quali fondamenti giuridici indipendenti.
- 2) Se l'articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto l'accordo sul quale verte la controversia, concluso tra banche ungheresi e che fissa, in relazione alle due società di carte di credito MasterCard e Visa, un importo unitario della commissione interbancaria che deve essere corrisposta alle banche emittenti per l'uso delle carte di tali società.
- 3) Se l'articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che sono considerate parti di un accordo interbancario anche le società di carte di credito che non hanno partecipato direttamente alla definizione del suo contenuto ma ne hanno reso possibile l'adozione e l'hanno accettato ed applicato, oppure si debba ritenere che dette società abbiano concordato il proprio comportamento con le banche che hanno concluso l'accordo.
- 4) Se l'articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che, tenuto conto dell'oggetto della controversia, al fine di constatare una violazione del diritto della concorrenza non è necessario accertare se si tratti di una partecipazione all'accordo o di un adeguamento al comportamento delle banche che vi aderiscono.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il  
28 marzo 2018 — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH**

(Causa C-235/18)

(2018/C 231/17)

*Lingua processuale: il polacco*

### Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

### Parti

*Ricorrente:* Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH

*Interveniente:* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

### Questione pregiudiziale

Se le attività di messa a disposizione di carte carburante, nonché quelle di negoziazione, finanziamento e gestione delle spese di acquisto del carburante mediante dette carte rientrino nella nozione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, oppure se tali attività complesse debbano essere considerate operazioni a catena, aventi come obiettivo principale la cessione di carburante.

---

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

---

**Impugnazione proposta il 16 aprile 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del  
Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa,  
a.s. / Commissione europea**

(Causa C-262/18 P)

(2018/C 231/18)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. J. Loewenthal e F. Tomat, agenti)

*Altre parti nel procedimento:* Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Repubblica slovacca, Union zdravotná poisťovňa a.s.

### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera / Commissione;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova decisione;
- in subordine, avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia di cui all'articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea; nonché
- riservare le spese del presente procedimento, in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, oppure condannare la Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. e l'Union zdravotná poisťovňa a.s. a sopportare le spese, in caso di statuizione definitiva sulla controversia.

### **Motivi e principali argomenti**

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2015/248 della Commissione, del 15 ottobre 2014, sulle misure di aiuto SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Spoločná zdravotná poisťovňa a.s. (SZP) e di Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (VZP) (GU 2015, L 41, pag. 25).

La Commissione propone tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

In primo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale sia venuto meno all'obbligo di motivazione di cui agli articoli 36 e 53, comma 1, dello Statuto della Corte di giustizia. Nella sentenza impugnata, il Tribunale dichiara di annullare la decisione controversa in accoglimento del secondo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado, secondo cui la Commissione ha ritenuto erroneamente che il sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco avesse carattere prevalentemente solidale. Tuttavia, il criterio giuridico effettivamente applicato ai fini dell'annullamento della suddetta decisione è quello proposto dalla ricorrente nel primo motivo del suo ricorso in primo grado, vale a dire quello secondo cui la mera presenza di qualsiasi elemento economico trasforma la fornitura dell'assicurazione sanitaria in un'attività economica. Poiché i criteri giuridici a fondamento del primo e del secondo motivo di ricorso si escludono reciprocamente, la Commissione non è in grado di comprendere su quale base la decisione controversa sia stata annullata.

In secondo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto travisando la nozione di impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la conclusione della Commissione secondo cui il sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco aveva carattere prevalentemente solidale, nonché la spiegazione da essa fornita, secondo cui gli elementi economici propri di tale sistema erano stati introdotti per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi sociali e di solidarietà. Ciononostante, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione nel concludere che l'attività svolta dalle compagnie di assicurazione sanitaria nell'ambito del sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco non abbia natura economica. Esso è giunto a tale conclusione rilevando la possibilità per le compagnie assicuratrici di realizzare, utilizzare e distribuire parte dei loro utili, nonché la concorrenza esistente fra compagnie assicuratrici per quanto riguarda i clienti e la qualità dei servizi. Ha inoltre ritenuto che la mera presenza in Slovacchia di compagnie assicuratrici a scopo di lucro trasformi per contagio la SZP e la VZP in imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Concludendo in tal senso, il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza secondo cui un sistema di assicurazione sanitaria prevalentemente basato sulla solidarietà e i cui elementi economici siano stati introdotti per garantire il conseguimento degli obiettivi sociali e di solidarietà ad esso sottesi non ha natura economica, per cui i fornitori di assicurazione sanitaria che operano nell'ambito di tale sistema non sono imprese.

In terzo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione in primo grado nel ritenere che vi fosse «una forte e complessa concorrenza» fra i fornitori di assicurazione sanitaria in Slovacchia, laddove gli atti di causa indicavano esclusivamente un livello molto limitato di concorrenza per la fornitura di prestazioni non obbligatorie a titolo gratuito.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias (Grecia) il 24 aprile 2018 — Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo — Filoi tis Fisys», Somateio «Syllogos Prostatias kai Perithalpsis Agias Zonis — SPPAZ» / Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis**

**(Causa C-280/18)**

(2018/C 231/19)

*Lingua processuale: il greco*

#### **Giudice del rinvio**

Symvoulío tis Epikrateias

#### **Parti**

*Ricorrenti:* Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo — Filoi tis Fisys», Somateio «Syllogos Prostatias kai Perithalpsis Agias Zonis — SPPAZ»

*Resistenti:* Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

*Interveniente:* 105 Anonymi Touristikí kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

#### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli articoli 6 e 11 della direttiva 2011/92/CE<sup>(1)</sup>, interpretati in combinato disposto con le norme di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, possano essere interpretati nel senso che siano compatibili con le disposizioni di diritto interno, quali esposte nei punti 8, 9 e 10 [dell'ordinanza di rinvio], nelle quali è previsto che le procedure che anticipano l'adozione della decisione di approvazione delle prescrizioni ambientali per le opere e le attività che hanno effetti significativi sull'ambiente (pubblicazione degli studi di impatto ambientale, informazione e partecipazione del pubblico alla consultazione) vengono attivate e gestite principalmente dalla più ampia unità amministrativa della Regione e non dal comune interessato;